

l'entrata a titolo di rimborso delle Casse patrimoniali. L'articolo che abbiamo dinanzi toglie questi giri e rigiri, che creano una complicazione di contabilità inutile.

Quanto al credito, esso esiste evidentemente integro. Però, onorevole Rava, mancano otto anni al termine del contratto, supponendo che esso debba durare fino al suo termine naturale: auguro che in questi otto anni possa venire un momento, in cui lo Stato non debba più intervenire ad aiutare le Casse patrimoniali. Sarà già un grande risultato. Ma attendersi che in questi otto anni si possano riprendere in tutto o in parte i danari anticipati, onorevole Rava, sarebbe un'illusione che nè lei nè io possiamo nutrire.

Quanto all'eventualità che si continui per un altro ventennio come ora, osservo anzitutto che si tratterà sempre di un contratto nuovo: se questa eventualità dovesse tuttavia verificarsi sarà il caso allora, quando le Casse fossero in caso di restituire l'avuto, di richiamare nella contabilità il credito dello Stato.

La nostra proposta, rispetto all'attuale credito dello Stato verso le Casse patrimoniali, non innova dunque nulla, e solo mira ad una semplificazione contabile. Per l'avvenire il concetto nostro è che lo Stato, poi che le Casse patrimoniali cominciano ad avere alcune risorse proprie, debba intervenire unicamente per integrare codeste risorse, sperando che le integrazioni vadano diminuendo di anno in anno riducendosi a zero.

Quanto al passato, sussisterà il credito, ma è un credito dello Stato verso lo Stato, come proprietario delle ferrovie, cioè è un credito, sul quale non è da farsi calcolo.

Ripeto tuttavia che quella che si propone con questa legge, tutt'al più è una riforma contabile; e che nulla è mutato alla situazione di prima.

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Picardi. Consentirà la Camera che io chieda all'onorevole ministro un maggior schiarimento circa la distribuzione dei 4 milioni sopra le tre reti, poichè è troppo vaga l'affermazione che questi 4 milioni saranno ripartiti fra le tre reti in ragione dei rispettivi bisogni.

Io ho letto i quesiti proposti al ministro dalla Giunta del bilancio; ho guardato anche le tabelle dimostrative che stanno in prima pagina della relazione della Giunta del bi-

lancio; e da queste ho tratto gli elementi per giudicare delle somme che rimangono ancora nelle Casse patrimoniali e della distribuzione di questi residui fra le tre Reti.

Ma quanto al concorso dello Stato ed al contributo delle Società nella proporzione di un decimo, la distribuzione di queste somme fra le tre Reti non viene fatta nè dalla legge nè dalle tabelle.

Io comprendo che sarebbe assai difficile lo stabilire fino da oggi in qual modo il concorso dello Stato sarà ripartito fra le tre Reti ed il fare un elenco comparativo delle spese e dei bisogni di esse.

Ma d'altra parte, desidererei, anzichè di aggiungere un articolo di legge, di udire dalla voce del ministro che quando questa graduatoria si farà, sarà fatta con quel sentimento di giustizia che egli sempre mette nella esecuzione del suo mandato, e soprattutto che non accadrà in questa occasione quello che è avvenuto per tutte le antecedenti sovvenzioni che lo Stato ha dovuto fare alle Casse patrimoniali nelle quali ogni concetto di equa ripartizione fra le tre Reti fu assolutamente perduto di vista.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Evidentemente di questo riparto rimane ultimo arbitro il ministro; ma io assicuro l'onorevole Picardi che nel farlo mi ispirerò unicamente al concetto di provvedere ai bisogni più urgenti. L'onorevole Picardi stia certo che non perderò di vista i giusti sentimenti dai quali fu mosso a fare la sua raccomandazione.

Picardi. Prendo atto e ringrazio.

Presidente. Non essendovi altri oratori, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. Colle anzidette somme, cogli avanzi dei fondi assegnati alle Casse patrimoniali cogli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 347, o che risultino altrimenti disponibili, e coi proventi devoluti alle Casse medesime in base ai contratti ed ai capitoli di esercizio, tanto in conto capitale, quanto in conto interessi a partire dal 1° luglio 1896, verrà provveduto:

a) Alla esecuzione di lavori e provviste urgenti richiesti da constatato aumento del traffico, od altrimenti imposti alle Casse pa-